

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2008

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(2008/438/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, E LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, para-
grafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300,
paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della
Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associa-
zione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da

una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dal-
l'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato fir-
mato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati
membri il 18 febbraio 2008 a norma della decisione
2008/273/CE del Consiglio ⁽²⁾.

(2) In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato
applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data del-
l'adesione.

(3) Occorre concludere il protocollo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'U-
nione europea è approvato a nome della Comunità euro-
pea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati
membri.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Parere conforme espresso il 23 aprile 2008 (non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 99 del 10.4.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 99 del 10.4.2008, pag. 2.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a depositare gli strumenti di approvazione di cui all'articolo 11 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione provvede a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
